Stampa

Visite: 249233

Ultimo aggiornamento: 01/12/2021

Scuola - Informazioni per le famiglie

Attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19

In caso di sintomi sospetti per studenti e personale scolastico è consentito l'accesso diretto all'effettuazione dei tamponi, **previa registrazione come sotto indicato**, con motivazione ben definita. L'isolamento scatta per le positività accertate.

Il processo di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica è rappresentato in tabella.

Tabella - **Percorso di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica**

Soggetto interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per CoviD-19	**Scenario di insorgenza dei sintomi**	**Azione in capo alla persona interessata**	**Azione in capo al MMG/PLS**
Personale scolastico	scuola	La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone, previa registrazione, con modulo di autocertificazione	Effettua segnalazione su sMAINF
	domicilio		
Allievo/studente da 0 a 13/14 anni **dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di primo grado**	Scuola	Il genitore accompagna il figlio al punto tampone, previa registrazione, con modulo di autocertificazione timbrato dalla scuola e comunque prende contatti con il proprio PLS	Effettua segnalazione su sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 o di caso confermato dal tampone
	Domicilio	Il genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone, previa registrazione, con modulo di autocertificazione	
Studente da 13/14 anni **dalla scuola secondaria di secondo grado**	Scuola	Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione timbrato dalla scuola e comunque prende contatti con il proprio PLS/MMG – se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone, previa registrazione, con modulo di autocertificazione timbrato dalla scuola	Effettua segnalazione su sMAINF solo nel caso di un sospetto CoviD-19 o di caso confermato dal tampone
	Domicilio	Il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione al tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone,	

		previa registrazione, con modulo di autocertificazione - se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione	

I PUNTI TAMPONE DI ATS BRIANZA SONO ACCESSIBILI SECONDO GLI ORARI SOTTO INDICATI E PREVIA REGISTRAZIONE DAI LINK SOTTO RIPORTATI

E' possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera sanitaria.

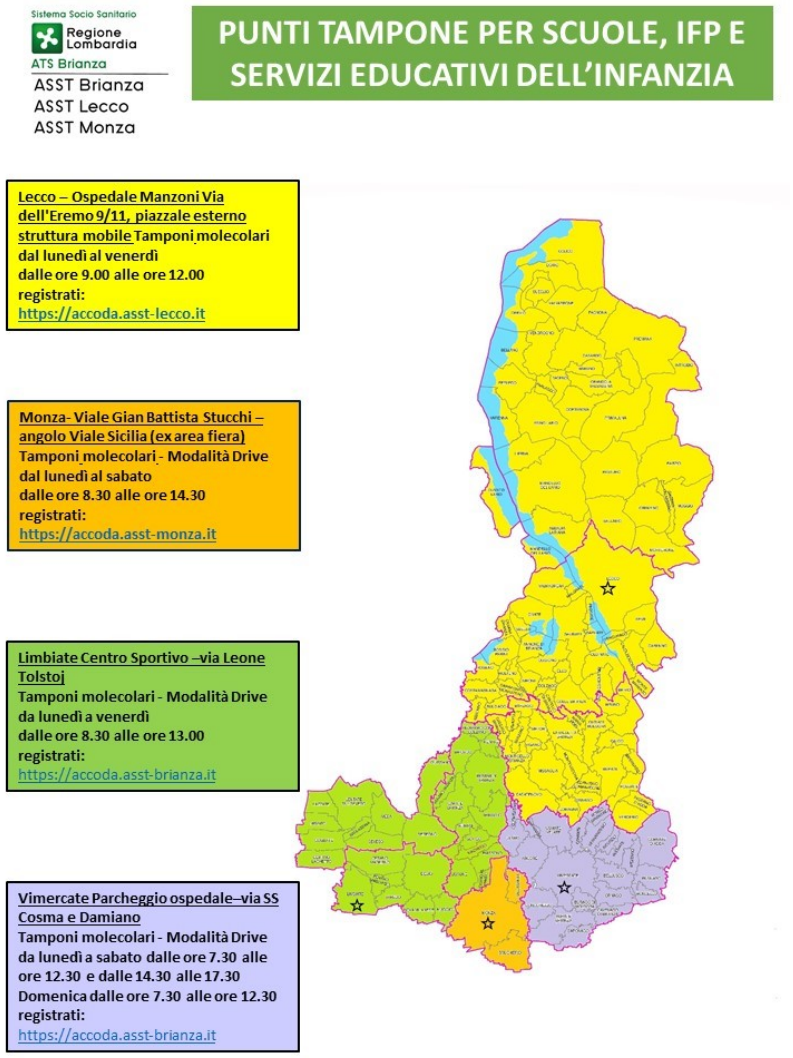

- Le aggregazioni territoriali (Comuni e punti tampone di afferenza) fanno riferimento alla popolazione scolastica (studenti e personale docente e non docente) per domiciliazione dei Servizi educativi, delle scuole e degli Istituti di Formazione Professionale.
- Le modalità di accesso ai punti tampone sono quelle definite da Regione Lombardia con nota Protocollo G1.2020.0031152 del 14/09/2020 ossia senza prenotazione e con presentazione di autocertificazione (Modello 1, 2 e 3 allegato alla nota appena richiamata).
- Si segnala che a decorrere dal 4 febbraio 2021 Regione Lombardia ha dismesso il servizio "Esito tampone in un click", fino ad ora accessibile dal sito web del Fascicolo Sanitario Elettronico.
- Dalla stessa data è possibile accedere agli esiti dei tamponi molecolari attraverso il CUN - Codice Univoco Nazionale - che inizia con le lettere CUN seguite da un trattino "-" e da 10 caratteri alfanumerici (es. CUN-1A2B3C4D5E).

- Il CUN viene comunicato a tutti coloro che effettuano il tampone molecolare ed è associato all'esito dell'esame, permettendo di garantire il diritto alla privacy dei cittadini.

La consultazione del referto - non dell'esito - sarà possibile attraverso il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Si raccomanda di utilizzare il punto di prelievo tamponi più vicino alla residenza.

LECCO - Ospedale Manzoni Via dell'Eremo 9/11 piazzale esterno presso struttura mobile

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

registrati su: https://accoda.asst-lecco.it

LIMBIATE - Centro Sportivo –via Leone Tolstoj

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

registrati su: https://accoda.asst-brianza.it

MONZA - Viale Gian Battista Stucchi – angolo Viale Sicilia (ex area fiera)

da lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30

registrati su: https://accoda.asst-monza.it

VIMERCATE - Parcheggio ospedale Via SS Cosma e Damiano

da lunedì alla sabato dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

domenica dalle ore 7.30 alle ore 12.30

registrati su: https://accoda.asst-brianza.it

ATTESTAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E MODALITA' DI RILASCIO

Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le seguenti casistiche:

1 . Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone molecolare negativo).

Se il soggetto sintomatico esegue un test antigenico con risultato negativo, il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni (il soggetto sintomatico permane in isolamento in attesa dell'esito del test molecolare)

Nel caso di sintomatologia dell'allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).

2 . Soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo)

L'attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce l'informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza, oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, dove si definiscono i "Casi positivi a lungo termine", e dalle indicazioni dell'allegato della circolare di Regione Lombardia nota prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021, che prevedono l'attestazione di rientro sicuro a scuola o nelle comunità dell'infanzia a cura del MMG/PLS, si precisa che l'attestazione di riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita da una dichiarazione del PLS/MMG indicante che il soggetto "ha osservato il percorso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi".

NB: come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 36254 del 11/08/2021 e 54258 del 26/11/2021 e dalla nota prot. G1.2021.0063522 del 10/11/2021, in caso di infezione da virus SARS CoV-2 con variante VOC BETA o VOC B.1.1.529 (Omicron) l'isolamento del soggetto positivo può essere concluso esclusivamente con **tampone molecolare negativo.**

RIENTRO IN COMUNITA' SCOLASTICA DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSTI IN QUARANTENA

Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso, al termine della quarantena, avviene presentando il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS Brianza*.

al fine di evitare che ritardi nel rilascio della riammissione (ad esempio in presenza di picchi epidemici**) possa ritardare il rientro in comunità, lo stesso è possibile con evidenza di tampone negativo a 7 o 10 giorni (sulla base delle indicazioni sotto riportate) e relativo provvedimento di inizio quarantena (in cui è presente la data di inizio e relativo certificato vaccinale per le sole evenienze di riammissione a 7 giorni).*

SORVEGLIANZA ATTIVA

I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva, ricevono le disposizioni standardizzate dalla scuola e continuano la didattica in presenza. Gli stessi devono:

- Eseguire un test **MOLECOLARE O ANTIGENICO** a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
- Eseguire un test **MOLECOLARE O ANTIGENICO** a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive.

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del primo test (T0). Una volta eseguito il primo test (T0), il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l'esito del tampone negativo.

In attesa dell'esito del secondo test (T5) l'attività scolastica può proseguire, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.

Qualora non vengano eseguiti i test previsti il soggetto viene sottoposto a provvedimento di quarantena.

Qualora dai test eseguiti da parte dei contatti sottoposti a sorveglianza attiva dovessero emergere ulteriori casi ATS avvierà i provvedimenti di competenza secondo lo schema sotto riportato.

1. In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, a tempo zero (T0):

- Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: sorveglianza attiva e ripetono il test a T5 (se ulteriore caso a T5, ATS avvia il provvedimento di quarantena);
- Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a fine quarantena (T10);

1. In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, a tempo cinque (T5):

- Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: continuano la didattica in presenza;
- Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a fine quarantena (T10);

1. In presenza di ulteriori 2 casi positivi (alunno o docente), oltre al caso indice, in qualsiasi momento (es. 2 casi a T0 o a T5), tutti i contatti sono sottoposti a quarantena e dovranno eseguire il tampone al termine della stessa secondo le modalità riportate nel paragrafo sotto (T7 o T10)

NB: Qualora la maggioranza dei contatti non effettui il test previsto, ATS valuterà l'adozione di ulteriori provvedimenti tra cui la quarantena per tutti i contatti individuati (alunni e docenti).

Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di

mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

L'accesso ai punti tamponi presenti sul territorio è possibile con la sola tessera sanitaria, previa registrazione dal LINK seguente https://accoda.asst-brianza.it.

RIENTRO IN COMUNITA' SCOLASTICA DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA

Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso, posti in sorveglianza attiva, una volta eseguito il primo test (T0) avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l'esito del tampone negativo (si ricorda che i contatti stretti non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell'esito del primo test T0).

Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo (T5), con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, e l'attività scolastica può proseguire in attesa dell'esito del test, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.

ISOLAMENTO fiduciario in attesa di esito tampone

I contatti di caso sospetto, legati all'ambito scolastico e ai servizi educativi per l'infanzia, non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario: ciò sia applica sia ai famigliari conviventi che ai compagni di classe o ad altri contatti stretti.

La disposizione della misura di quarantena deve essere attivata solo per i contatti di caso confermato (tampone positivo) in coerenza con quanto indicato da ISS.

DURATA E CALCOLO DELLA QUARANTENA

Come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/202 e 54258 del 26/11/2021 e dalla nota prot. G1.2021.0063522 del 10/11/2021, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC BETA o VOC B.1.1.529 (Omicron) sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, rientrano in comunità esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno:

- **7 giorni*** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico*** con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni **.
- **10 giorni*** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico*** con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni **.

*** Di seguito un esempio del calcolo dei giorni (7 o 10) in cui eseguire il tampone:**

0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
20-ott	21-ott	22-ott	23-ott	24-ott	25-ott	26-ott	27-ott	28-ott	29-ott	30-ott	31-ott
Data contatto							**Data tampone se ciclo vaccinale completato da 14 giorni**			**Data tampone se ciclo vaccinale non completato da 14 giorni**	

**** Per ciclo vaccinale completato si intende:**

1. Somministrazione di entrambe le dosi di vaccino (o di una se vaccino monodose), o
2. Somministrazione di una dose di vaccino entro 12 mesi dalla guarigione da infezione da SARS CoV-2, o
3. Infezione da SARS CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

NB: I 14 giorni sono calcolati dal completamento del ciclo vaccinale al giorno in cui è avvenuto il contatto come nell'esempio sotto riportato:

Data eventuale infezione	**Data prima dose**	**Data seconda dose**	**Data contatto**	**Calcolo 14 giorni**
/	14/06/2021	14/07/2021	01/09/2021	TRASCORSI – TAMPONE DOPO 7 GIORNI

/	15/07/2021	(vaccino monodose)	01/09/2021	TRASCORSI – TAMPONE DOPO 7 GIORNI
15/01/2021	01/07/2021	/	01/09/2021	TRASCORSI – TAMPONE DOPO 7 GIORNI
/	01/08/2021	01/09/2021	10/09/2021	NON TRASCORSI – TAMPONE DOPO 10 GIORNI
/	01/09/2021	(vaccino monodose)	10/09/2021	NON TRASCORSI – TAMPONE DOPO 10 GIORNI
15/03/2021	01/09/2021	/	10/09/2021	NON TRASCORSI – TAMPONE DOPO 10 GIORNI

***** Ove si utilizzano i test antigenici dare preferenza a quelli di ultima generazione.**

NB: Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare (ove non possibile eseguire il tampone) di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2. Tale opportunità può essere valutata in particolare per alunni frequentanti i servizi educativi per l'infanzia.

- **Consulta l'ultimo referto COVID-19**
- **AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 – Studente maggiorenne**
- **AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico docente e non docente**
- **AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità scolastiche/educative**
- **FAQ Inzio Scuola**